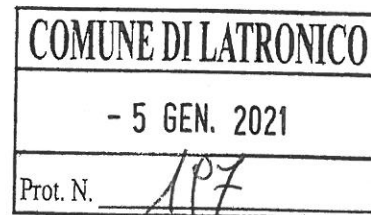


BASILICATA/66/2020/PRSE

LATRONICO (PZ)



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2020

composta dai magistrati:

dr. Michele Oricchio	Presidente;
dr. Rocco Lotito	Consigliere;
dr. Luigi Gianfranceschi	Consigliere - relatore;
dr. Michele Minichini	Referendario;

VISTO l'art.100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148 bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida e i questionari ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 2/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, redatta sulla base del relativo questionario, trasmessa dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Latronico;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2018;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco, dall'Organo di revisione e dal Responsabile del settore finanziario;

VISTA l'ordinanza n. 28/2020 del 15 dicembre 2020 con la quale il Presidente ha convocato in videoconferenza la Sezione regionale di controllo della Basilicata per la Camera di consiglio del 17 dicembre 2020;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Luigi Gianfranceschi;

Premesso in

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) sono stati analizzati i dati e le informazioni contenuti nel questionario compilato dall'Organo di revisione economico finanziaria del Comune

di LATRONICO in relazione al rendiconto relativo all'esercizio 2018.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 810 del 13/8/2020 questa Sezione regionale di controllo ha rappresentato quanto emerso dall'analisi del questionario relativo al predetto rendiconto richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco, il Revisore unico e il Responsabile del Settore finanziario, con nota congiunta del 14/9/2020, (da ora indicata anche solo come nota di risposta), hanno fornito chiarimenti e documentazione.

Rilevato in

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148 bis TUEL.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Dlgs 267/2000 (TUEL) l'art. 148-bis, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che *«Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento,*

dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» ed ai sensi del successivo comma 3 che "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio di bilancio del settore pubblico. Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica, dovendo valutare la sussistenza degli equilibri, non solo in via statica con riferimento all'esercizio/esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione del tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. *ex pluribus* Corte Costituzionale sentenze n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014) "se non addirittura in attribuzioni di natura giurisdizionale" (Corte Costituzionale sentenza n. 18/2019) e costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire " (...) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (...) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza

dell'azione amministrativa" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 18/2019).

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci ad opera di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri segnali di precarietà, soprattutto se accompagnati e potenziati da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

3. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Tanto premesso, nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto segue.

3.1 Rispetto dei termini per l'approvazione dei rendiconti e per l'invio dei relativi dati alla BDAP

Dai dati riportati nel questionario 2018 si è rilevato il mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, in quanto lo stesso è stato approvato in data 15 maggio 2018 in violazione dell'art. 227, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Inoltre, si è rilevata l'immissione dei dati nel sistema BDAP oltre i 30 giorni decorrenti dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto 2018 (cfr. art. 13 legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché art. 4, comma 1, lett. b), del D.M. 12 maggio 2016 e art. 9, comma 1-*quinquies* del D.L. 24 giugno 2016, n. 113). Ai sensi della disposizione di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. 24/06/2016, n. 113 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2016, n. 160), come modificata dall'art. 1, comma 904, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché

di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, ferma restando l'instaurazione della procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL, gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione di cui al precedente periodo.

In sede istruttoria si è chiesto di certificare, per l'esercizio 2018, se, nel suddetto periodo di ritardo nell'approvazione del rendiconto e nella successiva immissione dei dati nel sistema BDAP, l'Ente si sia attenuto alle prescrizioni previste dall'art. 9 comma 1-*quinquies* D.L. 113/2016 ovvero, in particolare, se abbia proceduto a nuove assunzioni (a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) o se abbia stipulato contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione. In tal caso, si è chiesto di indicare:

- il numero di assunzioni o di contratti di servizio con soggetti privati effettuati;
- la data di decorrenza;
- la formula contrattuale;
- il costo annuale sostenuto dall'Ente.

Con la nota di risposta è stato evidenziato quanto segue:

"Riguardo il mancato rispetto del termine di approvazione del Rendiconto 2018, si precisa che la Giunta Comunale approvava in data 11.04.2019, con Deliberazione n.49, la Relazione Illustrativa del rendiconto 2018. In data 26.04.2019, a seguito di convocazione prot.n. 3714 del 12.04.2019, si riuniva la 2⁰ Commissione Consiliare "Bilancio e Programmazione" per l'esame del rendiconto della gestione 2018, con esito positivo, giusto verbale in atti.

Si precisa che, nonostante l'approvazione in tempo utile e nel rispetto dei termini della Relazione Illustrativa 2018, come sopra citato, il Consiglio Comunale veniva convocato in data 09.05.2019 per il giorno 15.05.2019 e non entro il 30.04.2019 a causa di impedimenti di vario genere che non

hanno consentito la convocazione dello stesso.

Relativamente al periodo intercorrente tra la data di approvazione del rendiconto 2018 (15.05.2019) e quella di immissione dei dati nella piattaforma BDAP con esito positivo (21.06.2019), codesto Ente si è attenuto alle prescrizioni previste dall'art.9, comma 1quinquies del D.L. 113/2016 in quanto non ha proceduto a nuove assunzioni."

La Sezione evidenzia che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile, tanto più che, oltre alle conseguenze previste dal citato art. 9 del D.L. n. 113/2016, l'articolo 243, comma 6, del TUEL prevede, per l'inosservanza del termine di legge e fino all'approvazione definitiva del rendiconto, l'assoggettamento ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari. L'importanza della tempestività nell'adozione di tale documento di bilancio è stata ribadita dall'art. 3, comma 1, lettera l) del D.L. n. 174/2012 che, con l'introduzione del comma 2 bis nel corpo dell'art. 227 del TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 dello stesso TUEL che disciplina le ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale.

Considerata l'importanza della corretta applicazione della normativa sopra richiamata, si rileva la necessità che l'Ente adotti tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto e il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo di trasmissione dei relativi dati alla BDAP.

3.2 Organismi partecipati

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve, tra l'altro, contenere: l'elenco degli enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, in caso di discordanze (per le quali bisogna fornire la motivazione), l'Ente deve assumere senza

indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha in merito, evidenziato che, *«Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, ... l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. ... In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) ...».*

Con riferimento agli organismi partecipati, nel questionario 2018 l'Organo di revisione ha dichiarato che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate (punto 12) e che i prospetti, di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, dei debiti e dei crediti reciproci, non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione (punto 13), aggiungendo che la procedura *"è in fase di definizione"*.

Da verifiche effettuate incrociando i dati presenti sul portale "PARTECIPAZIONI" del MEF con i documenti forniti ultimamente a questa Sezione di controllo, si rileva che il comune di Latronico detiene partecipazioni nelle seguenti società: a) Acquedotto Lucano s.p.a.; b) Flag coast to coast società consortile a r.l.; c) La Cittadella del Sapere s.r.l.

Dai dati forniti al portale "PARTECIPAZIONI" si rileva, altresì, che la società "Flag coast to coast società consortile a r.l." registra negli anni 2017 e 2018 una perdita di esercizio pari rispettivamente a € 2.091 e a € 603. In tal caso, l'Ente avrebbe dovuto accantonare, negli esercizi successivi, al fondo perdite partecipate, un importo pari al risultato

negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione ai sensi dell'art. 1, comma 552, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, D.Lgs. n. 175/2016.

In sede istruttoria, considerato che il sistema informativo non consente la rilevazione dei rapporti fra l'Ente e le partecipate, si è chiesto all'Organo di revisione di specificare le motivazioni delle inottemperanze rilevate nonché di comunicare l'avvenuto ripiano delle perdite della suddetta società consortile o, diversamente, a chiarire le ragioni giustificanti il mancato accantonamento.

Con la nota di risposta del 14 settembre 2020 è stato comunicato quanto segue:

“Si precisa che il Comune di Latronico non è dotato di un sistema informatico tale da consentire l'accesso ai dati contabili, economici e patrimoniali delle società partecipate nel senso che i dati necessari per eventuali controlli e valutazioni vengono acquisiti dietro formale richiesta o attraverso l'acquisizione dei documenti che ufficialmente vengono pubblicati dalle stesse società. Riguardo l'asseverazione tra i debiti e i crediti reciproci si precisa che alla data di stesura del questionario non era ancora definita la situazione con Acquedotto Lucano S.p.a.

Infatti, l'Ufficio Finanziario dell'Ente, dopo aver già richiesto una verifica delle partite a credito con nota prot. 8318 del 03.09.2019, in data 17.12.2019, con nota prot. n. 12133, sollecitava la società alla definizione dei debiti/crediti chiarendo anche aspetti riguardanti le varie compensazioni già effettuate per partite degli anni precedenti regolarmente iscritte in bilancio.

Con nota prot. n. 0052039/19 del 20.12.2019 la società Acquedotto Lucano S.p.a. riscontrava la richiesta dell'Ente con indicazione delle partite debiti/crediti con l'eccezione solo del credito del Comune che per la società risulta più alto rispetto a quello indicato dall'Ente. Trattasi del rimborso di rate di mutui concessi dalla cassa DDPP al Comune per interventi sulla rete fognante e rete idrica che sono di competenza di Acquedotto Lucano S.p.a. a seguito del passaggio della gestione del servizio idrico dal Comune alla società Acquedotto Lucano S.p.a.

Alcuni di questi mutui sono stati oggetto di rinegoziazione nell'anno 2015 per cui si sono abbassate le rate annuali da pagare e pertanto la società è in attesa che l'Ente di Governo d'Ambito provveda a recepire la variazione dell'importo dovuto a seguito della rinegoziazione delle rate dei mutui, così come già comunicato alla società dal Comune con la nota precedentemente menzionata del 03.09.2019.

Dietro ulteriore sollecito da parte del Comune, Acquedotto Lucano S.p.a., con nota prot.n.0032014/20 del 31.08.2020, riconfermava quanto già precedentemente comunicato con nota del 20.12.2019, precisando che è in attesa di ricevere le dovute variazioni da parte di Egrib in merito al credito che vanta il comune.

Ad oggi si constata che la definizione delle partite debiti/crediti non si è ancora conclusa considerando che il credito vantato dall'Ente è inferiore rispetto a quello indicato nella nota di Acquedotto Lucano S.p.a.

Riguardo la perdita registrata dalla società "Flag coast to coast" società consortile a r.l." si precisa che l'Ente ha provveduto alla costituzione di apposito Fondo Perdite Partecipate in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019 tenendo conto delle perdite di tutte le società partecipate."

In conclusione, l'Ente dichiara di non avere apposito sistema informativo che consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, che la fase di asseverazione non è avvenuta in quanto è ancora in corso la definizione dei debiti e crediti reciproci e che il fondo perdite delle partecipate è stato costituito soltanto a partire dal rendiconto 2019.

La Sezione, con riferimento a quanto emerso, rileva la necessità che l'Ente provveda ad effettuare gli accantonamenti nell'entità e nelle forme previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016 e che gli organi di revisione del Comune e delle società partecipate provvedano, comunque, ad asseverare gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci, con ogni conseguente effetto e rinvia all'esame del rendiconto 2019 per controllarne la definizione.

3.3 Gestione dei residui

3.3.1. La gestione dei residui attivi, espressione della consistenza dei crediti vantati dagli enti, rappresenta il parametro di riferimento per il corretto accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel questionario relativo al consuntivo 2018, Sezione I – gestione finanziaria punto 5.2 – Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità – si afferma che, con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, non sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti.

La suindicata incongruenza è stata evidenziata con apposita nota istruttoria all'Ente, con la quale si è chiesta la motivazione circa la mancata eliminazione di detti crediti.

Con riferimento a tale questione l'Ente ha evidenziato quanto segue:

"I crediti riconosciuti inesigibili che sono rimasti iscritti tra i residui attivi al 31.12.2018 riguardano somme non incassate per IMU relative ad immobili di proprietà di contribuenti che hanno in corso delle procedure concorsuali e precisamente procedure fallimentari.

Si precisa che l'ufficio di competenza, in via prudenziale, non ha stralciato le suddette somme in attesa della pronuncia del Giudice Fallimentare. In merito alla somma di cui trattasi, essendo il primo anno (2018) di applicazione delle nuove norme sulla contabilità economico-patrimoniale, non si è proceduto alla conciliazione tra la contabilità finanziaria e lo stato patrimoniale nel senso che il suddetto credito non è stato eliminato dai residui e quindi non iscritto nello Stato Patrimoniale ma, essendo nella massa di crediti iscritti tra i residui attivi, ha contribuito all'incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di quanto rilevato, si provvederà all'eliminazione di tale residuo dal conto di bilancio 2020."

La Sezione prende atto del chiarimento fornito e ritiene la criticità superata sia per l'incremento del FCDE sia per l'impegno assunto dall'Ente a regolarizzare la questione al primo rendiconto utile (2020) che, comunque, sarà oggetto di verifica nell'esame del medesimo rendiconto.

3.3.2 I dati contabili, rilevati dalla banca dati BDAP, evidenziano, nel 2018, una scarsa movimentazione dei residui attivi, pari soltanto al 33,76%, indice di una bassa riscossione delle entrate in conto residui, tenuto conto anche dei residui cancellati pari quasi ai tre quarti di quelli riscossi (73,65%). Entrando poi nel dettaglio, particolarmente bassa è la movimentazione dei residui relativi al titolo I, pari soltanto all'11,69%, il che denota una insufficiente capacità di acquisizione alle casse dell'Ente delle entrate tributarie. In particolare, si desume, dalla tabella relativa al calcolo del FCDE, un ingente mole di residui attivi relativi alla TARI pari ad € 757.316,47.

A tale ultimo proposito in sede istruttoria si è chiesto di fornire le motivazioni di tale mole di residui attivi, nonché di specificare quali provvedimenti ha adottato o intende adottare l'Amministrazione al fine di velocizzare la riscossione delle entrate, accertate

negli anni precedenti.

In ordine al riaccertamento ordinario dei residui sono state formulate dettagliate richieste di approfondimenti al fine di:

- appurare se l'Organo di revisione abbia effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. allegato 4/2, punto 9.1, del D. Lgs. n. 118/2011);
- accertare se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, l'Organo di revisione abbia accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota con motivate tecniche di campionamento.

In merito alle complessive richieste istruttorie, come sopra formulate, l'Ente con la sopra citata nota del 14/9/2020, ha evidenziato quanto segue:

"In merito ai residui attivi iscritti in bilancio e relativi alla TARI per un importo complessivo pari ad € 757.316,47 si specifica quanto segue:

trattasi di residui la cui presenza è giuridicamente fondata in quanto relativi a crediti esigibili per i quali l'ufficio di competenza ha provveduto all'emissione di tutti gli atti necessari per evitare ogni sorta di prescrizione.

Per i residui costituiti in epoca più remota si precisa che l'Ente ha emesso regolarmente gli avvisi bonari di pagamento seguiti da avvisi di accertamento. Per il non riscosso l'Ente ha provveduto ad inviare i dati necessari per il recupero coattivo delle somme alla società affidataria del servizio "Assist srl" con sede legale in Torino.

Per gli anni 2009-2010, in data 23.11.2017, veniva inviato alla suddetta società l'elenco dei contribuenti morosi per un importo complessivo di € 39.926,92 per un totale di n.99 posizioni debitorie.

Con determinazione dell'Ufficio Finanziario n.97 del 08.07.2019 veniva approvata la lista di carico del ruolo coattivo TARSU per gli anni 2011-2012 e in data 24.07.2019 veniva inviato l'elenco dei contribuenti morosi alla società interessata per un importo complessivo di € 60.298,08 per un totale di n.91 posizioni debitorie.

Per i residui dell'anno 2013 sono stati emessi n. 179 avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 65.489,00 interrompendo la prescrizione.

Per i residui dell'anno 2014 sono stati emessi n. 190 avvisi di accertamento per un importo complessivo pari ad € 81.660,00.

Inoltre, sono stati emessi anche n. 165 avvisi bonari multianno 2014/2018 per un importo complessivo pari ad € 219.034,28 (a questi seguiranno avvisi di accertamento per i contribuenti morosi).

Gli uffici competenti sulla base delle indicazioni suggerite dall' Amministrazione, per velocizzare la riscossione delle entrate, hanno anticipato il controllo sulle posizioni non riscosse per gli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di abbreviare i tempi intercorrenti tra le scadenze degli avvisi di accertamento e la formazione dei ruoli coattivi da inviare alla società che gestisce la riscossione coattiva.

Per ciò che attiene il controllo effettuato sulla massa dei residui in fase di rideterminazione degli stessi, questo organo di controllo ha provveduto ad effettuare, per quelli più remoti, un controllo sulla fondatezza degli atti emessi al fine di verificarne la non prescrizione e la fondatezza giuridica, cioè capire se il debitore è stato informato dell'esistenza del proprio debito nei tempi dovuti e se l'Ente ha provveduto ad emettere tutti gli atti necessari al fine del recupero delle somme (emissione degli avvisi di accertamento e predisposizione dei ruoli coattivi gestiti da una società esterna Assist Srl, con sede in Torino).

Il controllo è avvenuto con la presa visione delle liste di carico dei contribuenti morosi e delle ricevute di ritorno degli avvisi emessi.

Per il ruolo coattivo si è provveduto alla presa visione e disanima delle liste di carico inviate alla società con allegate le schede riepilogative e degli estratti dalla piattaforma informatica della stessa società di tutti i dati dei movimenti contabili riguardanti l'andamento degli incassi. Si è verificato anche la presenza di casi in cui la società sta gestendo dei pignoramenti immobiliari.”.

L'Ente dichiara di aver posto in essere tutte le azioni opportune al fine del recupero dei residui relativi alla Tari, alcuni addirittura risalenti agli anni 2009-2010. Il Revisore dichiara di aver effettuato un attento controllo sulla fondatezza giuridica dei residui più remoti e sui provvedimenti per il recupero.

La Sezione, quindi, prende atto delle giustificazioni rese in merito all'attività di recupero, ma, al contempo, rileva come nel 2018 le entrate tributarie riscosse risultino particolarmente basse (circa 11%). Rinvia il monitoraggio sull'andamento delle

riscossioni alle verifiche sui rendiconti dei prossimi anni.

3.3.3 Nel questionario 2018 l'Organo di revisione ha segnalato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dall'esercizio 2017 e da quelli precedenti. In sede istruttoria, in considerazione del fatto che le condizioni e i requisiti legittimanti la persistenza di residui passivi sono stabiliti dall'art. 183, comma 1, del TUEL, si è chiesto di conoscere, stante anche la sussistenza di un congruo fondo cassa alla data del 31.12.2018 (€ 1.574.991,39), quali sono state le specifiche motivazioni che hanno impedito la liquidazione di debiti già perfezionati scaduti in esercizi precedenti.

Con la citata nota di risposta è stato dichiarato che:

“Relativamente ai residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2017 e precedenti si precisa che trattasi in parte di impegni di spesa relativi a somme già incassate provenienti da altri enti (regione, Ministeri ecc.) e destinate nella spesa a: interventi per eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di politiche sociali, contributi per la gestione dei servizi rivolti ai richiedenti asilo e rifugiati. Per questi ultimi il residuo dell'anno 2017 viene giustificato dal fatto che il Ministero degli Interni ha erogato un contributo maggiore rispetto alle spese sostenute. Il residuo non è stato cancellato perché si è ritenuto necessario attendere la definizione della rendicontazione delle spese sostenute da inviare al Ministero; infatti, in caso di minore spesa, il contributo andava restituito al Ministero erogatore delle suddette risorse. A seguito della rendicontazione delle spese da parte del Comune, il Ministero, con nota tra l'altro pervenuta in data 09.04.2020 prot.n. 3228, ha risposto che l'Ente viene autorizzato ad utilizzare la restante somma (residuo 2017) per le spese sostenute negli anni successivi 2018 e in parte 2019, anziché effettuare una restituzione delle somme non utilizzate.

Altri residui riguardano spese per consumi di acqua potabile per fontane pubbliche e per stabili comunali. Queste somme sono riferite a residui 2016 e 2017, annualità per le quali l'Ente doveva ancora perfezionare una compensazione debiti/crediti con la società Acquedotto Lucano Spa. Successivamente al 31.12.2018 sono state perfezionate in maniera formale, ovvero con reciproche asseverazioni, le compensazioni per gli anni sopra indicati. Ad oggi le spese risultano regolarmente pagate.

Si riscontra inoltre la presenza di residui sul capitolo di spesa per interventi in area infanzia, minori e famiglia di cui il Comune di Latronico è stato individuato come capoarea del piano sociale

di zona-ambito lagonegrese. I fondi regionali sono stati trasferiti dal Comune capofila di Viggianello per la gestione dell'assistenza domiciliare e per i centri diurni appaltati da questo Ente ed in parte trasferiti ai comuni facenti parte dell'ambito per la gestione singola dei punti ludici e per gli affidamenti etero-familiari. Anche in questo caso le erogazioni ai singoli comuni avvengono a rendicontazione della spesa. Trattasi di somme stanziare ed incassate in misura superiore all'effettivo utilizzo (per esempio a volte diminuisce il numero dei soggetti che usufruiscono dei servizi o non vengono attivati alcuni servizi ecc.). A partire dall'anno 2019, con l'istituzione dell' "ufficio di piano" sono stati eliminati i Comuni capofila e la gestione dei servizi di cui trattasi è stata trasferita al comune capifila di Viggianello. A seguito di ciò si sta procedendo a rendicontazioni finali al fine della restituzione delle somme non spese al Comune di Viggianello. Sono presenti poi altri residui di importo non elevato riferiti a forniture di utenze (energie elettrica e gas metano) per i quali si è ritenuto opportuno non eliminare i residui per ottemperare ad eventuali congruagli per consumi di anni precedenti.".

La Sezione, con riferimento a quanto emerso, in ordine ai trasferimenti vincolati ritiene necessario che l'Ente effettui un'attenta ricognizione degli impegni al fine di adeguarli interamente alle previsioni prescritte dal nuovo ordinamento contabile, verificando la sussistenza dei relativi necessari requisiti e provvedendo alla corretta implementazione del fondo pluriennale vincolato (punti 3.1, 5.4, 6.1 e 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011).

Con riferimento agli altri residui passivi, risulta necessario che si provveda alla verifica della sussistenza dei requisiti per procedere all'impegno e alla liquidazione degli stessi (punti 5.1 e seguenti e 6.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

3.4 Accantonamenti – verifica congruità

Gli accantonamenti, di cui il D. Lgs. n. 118/2011 fa ampio uso, costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri contabili attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a compensare eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell'attivo.

La congrua previsione di dette poste è funzionale a fornire adeguata copertura al rischio sottostante e, pertanto, il questionario approvato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, unitamente alle Linee guida alle quali devono

attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, si sofferma in maniera puntuale su tali aspetti.

Dal questionario 2018 si rileva, al punto 8.5, che l'Organo di revisione ha dichiarato che non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo e che non sono state nemmeno vincolate, nel risultato di amministrazione, le corrispondenti somme.

Sono stati chiesti chiarimenti in merito.

In proposito nella nota di risposta l'Ente ha comunicato quanto segue:

"In riferimento alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018, si precisa che veniva avviata la contrattazione con convocazione della delegazione trattante in data 19.07.2018.

Successivamente l'Ufficio Finanziario con Determinazione n.96 del 08.08.2018 provvedeva alla quantificazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018.

Relativamente alla somma complessiva del fondo produttività 2018 venivano erogate le risorse accessorie come indicate dal Contratto CCNL del 21.05.2018. L'utilizzo della restante somma di € 6.555,43 doveva essere stabilito dalla delegazione trattante e successivamente con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Considerato che non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo per l'utilizzo delle restanti somme, queste sono state iscritte nel residuo del capitolo di spesa relativo alle risorse per la produttività e/o miglioramento dell'efficienza dei servizi (spesa accessoria del personale).

Il residuo di cui sopra è stato aggiunto come economia di spesa nel calcolo delle risorse del fondo produttività per le "risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2019".

Si rileva che il residuo avrebbe dovuto essere eliminato, fatto confluire nell'avanzo di amministrazione e successivamente applicato al bilancio sul medesimo capitolo di spesa. L'organo di Revisione raccomanda l'Ufficio Ragioneria di applicare l'esatto principio contabile del nuovo D. Lsg. 118/2011."

Alla luce dei riscontri forniti in merito la Sezione evidenzia che il punto 5.2. lett. a), dell'allegato 4/2, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che *"Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e*

impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo."

Per l'effetto, gli importi relativi all'accordo decentrato integrativo vanno accantonati nell'apposito fondo denominato "fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" conformemente alle indicazioni fornite dall'Organo di revisione.

Si invita, pertanto, l'Ente ad attenersi scrupolosamente ai principi contabili enunciati al punto 5.2 dell'allegato 4.2 al D. Lgs. n. 118/2011.

3.5 Risultati della gestione finanziaria

Utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione

Dalla tabella di cui punto 2 della Sezione I - Risultati della gestione finanziaria - della parte II del questionario risulta che l'Ente, nel 2018, ha utilizzato la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'anno precedente per un importo di € 142.022,71. Si è rilevato che tale importo si riferisce alla quota vincolata del risultato di amministrazione 2017 e non alla quota destinata agli investimenti, con valore nel 2017 pari a zero, (v. tabella 1 – evoluzione del risultato di amm.ne nell'ultimo triennio).

Si è proceduto, quindi, a chiedere all'Ente di indicare se sono state rispettate tutte le

prescrizioni, anche procedurali, dettate in materia di utilizzo di avanzo di amministrazione dai principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011.

Sul punto l'Ente, nella nota di risposta, ha dichiarato che:

“L'importo di € 130.000,00 deriva dall'erogazione da parte della ex Cassa del Mezzogiorno che ha dato la possibilità agli enti pubblici di recuperare le somme residue, previa rendicontazione e chiusura delle concessioni e/o convenzioni in essere stipulate in anni precedenti.

I suddetti fondi sono pervenuti all'Ente nel mese di novembre 2017 per cui l'Amministrazione non ha avuto il tempo necessario per programmare interventi finanziati con queste risorse.

L'importo di € 130.000,00 non è stato impegnato entro il 31.12.2017 ed è confluito nell'avanzo di amministrazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2017. La restante parte di avanzo di amministrazione rilevato, è costituita per € 6.838,88 derivanti da risorse provenienti dal consuntivo 2016 vincolate al settore sociale e per € 5.183,88 sempre derivanti dal consuntivo 2016 costituite da Oneri di Urbanizzazione non utilizzati.

Nell'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio 2018 si è rispettato il principio contabile di cui all'allegato n.4/2 del D. Lgs.118/2011. In particolar modo € 6.383,88 è stato destinato per assistenza ai minori, € 5.183,88 sono state destinate a manutenzione straordinaria delle strade comunali ed € 22.140,20 per copertura debiti fuori bilancio riconosciuti e pagati nel corso dell'anno 2018.

Per la restante parte sono stati utilizzati per interventi di investimento sul patrimonio comunale.”.

La Sezione prende atto del riscontro fornito.

3.6 Verifica degli equilibri

3.6.1 Dai dati riportati nella tabella 4 relativa alla “Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione” è emerso un risultato negativo nella gestione dei residui per € 42.345,68, mentre dalla tabella relativa agli "Equilibri di cassa" si rileva una differenza di parte corrente negativa per € 325.547,27 dovuta al saldo negativo della gestione dei residui di parte corrente pari ad € 556.819,21, attenuato dalla gestione di competenza (+ 231.271,94 euro).

In sede istruttoria si è chiesto di esplicitare le ragioni del verificarsi di tali risultati negativi e di indicare le tipologie di interventi in merito poste in essere dai controlli interni, che, ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. c, del TUEL, devono "garantire il costante controllo degli

equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi".

In merito a tale richiesta istruttoria, l'Ente ha evidenziato quanto segue:

"Il risultato negativo della gestione di competenza dei residui attivi per l'importo di € 42.345,68 deriva dall'eliminazione di una massa di residui attivi maggiore rispetto alla massa dei residui passivi. Si precisa comunque che un importo cospicuo eliminato sia dai residui attivi che dai residui passivi è costituito dalla somma di € 148.260,04 riguardante un contributo dalla regione per miglioramento dell'accessibilità alle frazioni ed alla viabilità comunale. I restanti residui eliminati sono stati analizzati in maniera scrupolosa dai responsabili degli uffici e sono stati eliminati effettivamente per la mancanza di presupposti essenziali per il loro mantenimento.

Per quanto riguarda gli equilibri di cassa si evidenzia una lenta capacità di riscossione delle entrate dei residui maggiormente concentrata sul titolo I rispetto ai tempi con cui si è provveduto a pagare sui residui dei capitoli di spesa.

E' evidente che per ciò che riguarda la gestione dei residui gli uffici sono chiamati a mettere in campo tutte le azioni necessarie a velocizzare il recupero delle risorse iscritte in bilancio al fine di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica. Gli equilibri finanziari vengono comunque garantiti dalla presenza di un fondo cassa consistente anche se questo fattore positivo non deve distogliere l'attenzione dal recuperare in tempi brevi il margine negativo tra residui attivi e passivi."

3.6.2 Sono state richieste informazioni anche in merito alla sussistenza di attività di recupero dell'evasione limitatamente alla sola imposta IMU/TASI e sul fatto che non risulta incassato alcun importo, chiedendo all'Ente le motivazioni della scarsa capacità di recupero delle entrate tributarie evase.

In merito l'Ente ha risposto quanto segue:

"Dall'analisi dei dati riportati nella tabella a pag. 30 del questionario si precisa che il dato relativo all'attività di contrasto all'evasione tributaria per IMU/TASI pari all'importo di € 16.574,00 riguarda avvisi di accertamento emessi nel mese di dicembre 2018 per cui gli incassi si sono registrati nell'anno 2019 e le reversali di incasso sono state registrate dopo il 31.12.2018."

Alla luce di quanto sopra riportato, la Sezione non può non rilevare come sussista una

criticità nella gestione dei residui, criticità che l'Ente ha compreso, impegnandosi a ridurre il differenziale negativo registrato dagli equilibri dei residui.

È necessario, pertanto, che l'Amministrazione comunale adotti ogni misura, organizzativa e gestionale, idonea ad implementare il recupero delle entrate tributarie.

Come ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 80 e n. 247 del 2017).

Si rammenta, da ultimo, l'indefettibile principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione dell'Ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con pregiudizio per gli interessi erariali (vedi, *ex multis*, deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, n. 102/2020/PRSP).

3.7 Andamento della riscossione in conto residui dell'ultimo quinquennio

In sede istruttoria è stato chiesto all'Organo di revisione di attestare la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato dall'Ente e che la composizione e il calcolo dello stesso siano stati determinati secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, con riferimento alla corretta individuazione delle categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, e che non sia destinato ad altro utilizzo, trasmettendo i relativi prospetti di calcolo relativo all'esercizio finanziario 2018.

Nella nota di risposta si è affermato, in merito, quanto segue:

“L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il metodo ordinario.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 635.511,33.

L'accantonamento risulta congruo rispetto al risultato di amministrazione al 31.12.2018 e per maggiore chiarezza si allegano i prospetti elaborati per il calcolo effettuato per la sua determinazione. Allegato A).”.

La Sezione prende atto del riscontro fornito.

3.8 Debiti fuori bilancio

Dal questionario relativo ai debiti fuori bilancio 2018 trasmesso tramite il sistema ConTe il 07.11.2019 si è rilevato che nell'anno considerato sono stati riconosciuti debiti f.b. per € 22.140,20, derivanti da sentenze esecutive, imputati all'esercizio 2018 e finanziati con avanzo di amministrazione.

Sul punto nella nota istruttoria si è chiesto di chiarire di quale parte dell'avanzo di amministrazione si tratta e se, ad oggi, tali debiti sono stati concretamente pagati e se sono stati riconosciuti o sono in corso di riconoscimento altri debiti fuori bilancio.

In merito la risposta fornita dal Comune è stata del seguente tenore:

“Nel corso dell'anno 2018 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio per € 22.140,20. (Delibera di C.C.n.33 del 24.07.2018, trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot.n.10421 del 21.08.2018). Per le risorse utilizzate si conferma quanto già specificato al punto - 2. Utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione.

Il debito è stato pagato in unica soluzione a ridosso del suo riconoscimento.

E' stato successivamente riconosciuto un altro debito fuori bilancio pari ad € 42.104,72 con Delibera di C.C.n.8 del 04.06.2020, trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot.n.5641 del

22.06.2020.

Non sono in corso ulteriori riconoscimenti.”.

La Sezione prende atto del riscontro fornito e raccomanda all'Ente il costante rispetto delle regole previste dagli artt. 193 e 194 TUEL in tema di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e di trasmissione alla competente Procura contabile di questa Corte secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, rammentando come le stesse siano volte a riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese.

Si richiama, conseguentemente, l'Ente ad un'attenta programmazione della spesa che impedisca l'emergere di debiti fuori bilancio cui dare riconoscimento in corso d'esercizio, monitorandone costantemente l'incidenza sui propri equilibri di bilancio.

3.9 Indicatori di deficitarietà

Il Ministero dell'Interno, con il d.m. del 28 dicembre 2018, ha definito i parametri obiettivi volti a evidenziare le condizioni strutturalmente deficitarie degli Enti locali.

Da una verifica effettuata nella banca dati "Finanza Locale" del Ministero dell'Interno non si è rinvenuto il "quadro 50" relativo al rispetto dei singoli parametri di deficitarietà. Si è provveduto, pertanto, a richiedere al Comune di inviare tale prospetto certificato dall'Organo di revisione, e di argomentare, nel caso di parametri negativi, le ragioni per le quali si sono verificate le criticità e le azioni poste in essere dall'Amministrazione per il superamento delle stesse.

Nella nota di risposta l'Ente ha inviato il prospetto degli indici di deficitarietà relativi all'anno 2018.

Dal prospetto inviato si evince che i parametri risultano tutti positivi.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata segnala al Consiglio comunale di Latronico, nei termini di cui in motivazione, la sussistenza delle criticità ed irregolarità come sopra indicate;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio dell'ente, affinché ne dia urgente comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive, le quali dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo;
 - che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
 - che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.
- Così deliberato nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020.

IL RELATORE

Dr. Luigi GIANFRANCESCHI

LUIGI
GIANFRANCESCHI
CORTE DEI CONTI
30.12.2020
13:02:23 CET

IL PRESIDENTE

Dr. Michele ORICCHIO

MICHELE
ORICCHIO
CORTE DEI
CONTI
30.12.2020
14:00:06
CET

Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2020

IL FUNZIONARIO

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

Dr. Giovanni CAPPIELLO

GIOVANNI
CAPPIELLO
CORTE DEI
CONTI
30.12.2020
14:40:05 CET



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA IL PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

Potenza, 4 gennaio 2021

*Al sig. Presidente
del Consiglio Comunale di
LATRONICO (PZ)
protocollo@pec.latronico.eu*

Oggetto: Trasmissione deliberazione nr. 66/2020/PRSE relativa a
*"Pronuncia ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005
e dell'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.)
relativamente al rendiconto 2018 e precedenti nei confronti del Comune di
LATRONICO".*

Allegata alla presente, si trasmette copia della deliberazione di cui all'oggetto, affinché se ne dia urgente comunicazione all'Assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive, le quali dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo.

Il Preposto ai servizi di supporto
(Dott. Giovanni CAPPIELLO)

GIOVANNI
CAPPIELLO
CORTE DEI
CONTI
04.01.2021
13:09:59 CET



CORTE DEI CONTI

Da "basilicata.controllo@corteconticert.it" <basilicata.controllo@corteconticert.it>

A "protocollo@pec.latronico.eu" <protocollo@pec.latronico.eu>

Data lunedì 4 gennaio 2021 - 15:56

Trasmissione deliberazione nr. 66/2020/PRSE relativa a "Pronuncia ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L) relativamente al rendiconto 2018 e precedenti nei confronti del Comune di LATRONICO".

Si trasmettono gli allegati in oggetto

La segreteria

Allegato(i)

Delibera_n._66_.2020_PRSE_LATRONICO_Rend._2018_signed_signed_signed_Marcato.pdf (459 KB)

Trasmissione Delibera n. 66.2020.PRSE Pres. Consiglio LATRONICO_signed.pdf (221 KB)